



Audizione della Commissaria europea per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e l'Unione dei mercati dei capitali, Mairead McGuinness

Le competenze della Commissaria Mc Guinness

La [commissaria Mairead McGuinness](#) è titolare, sulla base della [lettera d'incarico](#) indirizzata dalla presidente von der Leyen, delle seguenti competenze:

- mantenere e migliorare la **stabilità finanziaria**, proteggendo i risparmiatori e gli investitori e garantendo che il capitale confluisca dove è necessario;
- guidare i lavori per il completamento dell'**Unione bancaria**, in particolare finalizzando il sostegno comune al Fondo di risoluzione unico e concordando un sistema europeo di assicurazione dei depositi;
- accelerare i lavori sull'**Unione dei mercati dei capitali** per diversificare le fonti di finanziamento per le imprese e affrontare le barriere al flusso di capitali;
- sviluppare ulteriormente la **strategia di finanziamento verde** a sostegno dell'attuazione del *green deal europeo*;
- proporre una **strategia di finanza digitale** (FinTech) a sostegno delle nuove tecnologie digitali nel sistema finanziario europeo;
- sviluppare un nuovo **fondo pubblico-privato** specializzato in offerte pubbliche iniziali per le piccole e medie imprese;
- sviluppare un nuovo approccio globale alla **lotta contro il riciclaggio di denaro** e il finanziamento di attività terroristiche;
- assicurare un approccio comune con gli Stati membri in tema di **criptovalute**;
- garantire la **resilienza dell'Europa alle sanzioni extraterritoriali** dei paesi terzi, anche mediante un'adeguata applicazione delle sanzioni imposte dall'UE, particolarmente attraverso il sistema finanziario dell'UE.

Unione bancaria

Il quadro normativo europeo dell'**Unione bancaria** è basato sulla definizione di requisiti prudenziali degli enti creditizi e di alcune imprese di investimento (direttiva 2014/36/UE "*Capital requirements directives*", CRD, e regolamento n. 575/2013, "*Capital requirements regulation*", CRR) e sulle norme che disciplinano il risanamento e la risoluzione delle crisi relative ai medesimi soggetti (direttiva 2014/59/UE, *Bank recovery and resolution directive*, BRRD, e regolamento n. 806/2014 *Single resolution mechanism regulation*, SRMR).

Tali norme sono state oggetto di una serie di interventi di riforma avviati dalla Commissione europea il 23 novembre 2016 con la presentazione di un "**pacchetto per il settore bancario**", le cui proposte sono state adottate fra il 2017 e il 2019 e successivamente recepite e attuate nel diritto interno degli Stati membri.

Si tratta del [regolamento 2017/2395](#) che modifica il CRR per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro; il [regolamento 2019/877](#) che modifica il SRMR per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento; la [direttiva 2019/879](#) che modifica la BRRD per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; la [direttiva 2017/2399](#) che modifica la direttiva BRRD per quanto riguarda il

trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza; la [direttiva 2019/878](#) che modifica la CRD per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale.

Le **modifiche hanno riguardato principalmente una serie di modifiche ai requisiti prudenziali convenute dal Comitato di Basilea** per la vigilanza bancaria e dal Consiglio per la stabilità finanziaria (*Financial stability board*, FSB): il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile (*Net stable funding ratio*, NSFR), il requisito relativo alla capacità totale di assorbimento delle perdite (*Total-loss absorbing capacity*, TLAC) per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale, le norme rivedute relative alle grandi esposizioni, al rischio di controparte, alle esposizioni verso controparti centrali e alle partecipazioni azionarie nei fondi, gli obblighi di informativa riveduti nonché un nuovo quadro per la segnalazione dei rischi di mercato.

Il pacchetto per il settore bancario comprendeva anche **incentivi** (rischio di credito ridotto) per gli investimenti nelle infrastrutture pubbliche e nelle PMI, l'agevolazione per l'eliminazione dei crediti deteriorati e una serie di misure legislative proporzionali per le banche piccole e non complesse (relative a oneri amministrativi, remunerazioni, rischio di controparte e rischio di liquidità). Inoltre, il pacchetto per il settore bancario **ha modificato l'attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili** (*Minimum requirement for own funds and eligible liabilities*, MREL). Infine, sono state apportate alcune modifiche riguardanti l'integrazione degli aspetti ambientali, sociali e di *governance* e delle misure antiriciclaggio nelle norme prudenziali.

Prima dell'inizio della crisi sanitaria da COVID-19 lo **stato di avanzamento dei lavori relativi al rafforzamento dell'Unione bancaria** è stato oggetto di una [Relazione](#) presentata all'ECOFIN del 5 dicembre 2019 dalla presidenza finlandese.

Nell'ambito delle analisi sull'attuazione del pacchetto per il settore bancario, l'EBA ha effettuato anche il **riesame della direttiva 2014/49/UE** relativa all'armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi istituiti presso i Paesi membri, con riferimento ai livelli di copertura, ai tempi e alle modalità dei rimborsi, alle modalità di contribuzione e al ruolo dei fondi nelle procedure di crisi. Rispetto a tale quadro, al **centro del dibattito sul completamento dell'Unione bancaria** vi è il passaggio a un vero e proprio **sistema europeo di assicurazione dei depositi** (*European Deposit Insurance Scheme*, EDIS), che affianchi un "terzo pilastro" ai due "meccanismi unici" di vigilanza e di risoluzione delle crisi bancarie (*Single Supervisory Mechanism*, SSM e *Single Resolution Mechanism*, SRM).

Al riguardo, si evidenzia che nel novembre 2015 la Commissione europea ha presentato una **proposta di regolamento volta ad introdurre l'EDIS** mediante un percorso graduale, articolato in tre fasi successive (riassicurazione dei sistemi di garanzia nazionali per tre anni, coassicurazione degli stessi per quattro anni, al termine dei quali sarebbe stato istituito il sistema di assicurazione completa per i sistemi nazionali). L'avvio del negoziato politico sulla proposta della Commissione ha, tuttavia, incontrato significative difficoltà, in particolare con riferimento alla condizione di sufficiente omogeneità dei rischi di credito misurati su base nazionale, che alcuni Stati membri hanno ritenuto un elemento sequenziale necessario, da mettere in atto anticipatamente rispetto alla istituzione dell'EDIS. I progressi del negoziato sono stati principalmente legati alla definizione di un **modello ibrido** basato sull'idea della coesistenza di un fondo centrale e di una capacità di prestito obbligatoria tra gli schemi di garanzia dei depositi (SGD) nazionali. Il fondo centrale fornirebbe un sostegno di liquidità a un SGD beneficiario una volta che quest'ultimo abbia esaurito i propri fondi ("regime di sostegno alla liquidità"). Qualora il fondo centrale fosse esaurito nel momento in cui si rivelasse necessario un intervento, il Comitato di risoluzione unico, per conto del fondo centrale, avrebbe la facoltà di contrarre prestiti presso gli SGD nazionali attraverso un meccanismo di concessione obbligatoria di prestiti. Il modello ibrido potrebbe essere impostato in modi differenti a seconda delle decisioni politiche in merito alla calibrazione dei vari parametri, quali la ripartizione dei fondi tra il fondo centrale e gli SGD nazionali o l'entità dei massimali per il sostegno alla liquidità.

L'Italia ha sempre sostenuto la proposta di un sistema europeo di assicurazione dei depositi, poiché permetterebbe di realizzare una più completa mutualizzazione del rischio

bancario nell'area euro e contribuirebbe ad allentare il legame fra le banche e gli Stati sovrani, garantendo a tutti i depositanti lo stesso livello e garanzia di protezione ovunque siano ubicati. Ha inoltre sempre sostenuto la necessità di pervenire, come obiettivo finale, a un **EDIS completo** ossia che preveda, con tempi certi, la piena assicurazione, in cui è lo schema accentrato che sopporta integralmente il rimborso dei depositanti.

Nell'ottobre del 2021 la Commissione europea ha presentato un nuovo "**pacchetto bancario 2021**" ancora in fase di negoziazione (vedi *infra*). Tale pacchetto prevede:

1. l'attuazione degli accordi internazionali cosiddetti "di **Basilea III**", con particolare riferimento alle misure che mirano ad evitare che i "modelli interni" utilizzati dalle banche per calcolare i loro requisiti patrimoniali sottovalutino i rischi di realizzo delle loro attività;
2. misure volte a contribuire alla **transizione verde**, mediante la richiesta alle banche di identificare, divulgare e gestire sistematicamente i rischi di sostenibilità (ambientali, sociali e di *governance*) come parte della loro gestione del rischio;
3. nuovi **strumenti di intervento per le autorità di vigilanza** che controllano le banche dell'UE.

Si è, inoltre, appena conclusa la **consultazione pubblica sulle regole "macroprudenziali"** per il settore bancario dell'UE, ossia il complesso di norme che mirano a limitare il rischio sistemico. Lo scopo dell'iniziativa, nelle intenzioni della Commissione, è quello di migliorare le regole macroprudenziali alla luce delle lezioni apprese negli ultimi 6 anni (si tratta di norme entrate in vigore nel 2014).

Le principali iniziative legislative in corso di esame

Le principali **proposte legislative in materia di servizi finanziari** in corso di esame presso le istituzioni europee riguardano le obbligazioni "verdi", il "**pacchetto finanza digitale**", la disciplina **antiriciclaggio**, i **pacchetti normativi sull'Unione bancaria** e sulla **disciplina prudenziale nel settore assicurativo**, nonché sull'adozione di un atto delegato al **Regolamento Tassonomia**.

Con riferimento alla proposta di **Regolamento sulle obbligazioni verdi** (*European Green Bond Standard - EuGBS*), è in corso il negoziato fra Commissione, Parlamento e Consiglio (trilogo) e, secondo quanto dichiarato dalla Presidenza di quest'ultimo, dovrebbe essere possibile **raggiungere l'accordo a breve**.

In relazione al "**Pacchetto finanza digitale**" del **settembre 2020**, di cui fanno parte **due comunicazioni strategiche in materia di finanza digitale e pagamenti al dettaglio**, e tre proposte di regolamento sulle **cripto-attività** (*Markets in Crypto Assets - MiCA*), sulla **resilienza digitale** operativa del settore finanziario (*Digital Operational Resilience Act - DORA*) e un **regime "pilota" per infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia dei registri distribuiti** (tra le quali rientra la *blockchain*), dopo l'avvio del **trilogo su quest'ultima proposta saranno avviati anche quelli su MiCA e DORA**, con **l'auspicio espresso dalla presidenza dell'ECOFIN** di raggiungere un accordo sull'intero pacchetto entro il semestre. Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio alla **Nota n. 83** del Servizio studi del Senato sulle Proposte europee in materia di pagamenti e finanza digitale e al **dossier** "Pacchetto finanza digitale" predisposto dall'Ufficio Rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati. Al termine dell'esame del pacchetto, la VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati ha approvato un **documento finale**.

Nell'ambito del percorso di **revisione della normativa antiriciclaggio** (*Anti-money laundering - AML*) avviato nel maggio 2020 con il **Piano d'azione della Commissione**, l'obiettivo sembrerebbe quello di raggiungere **l'accordo in Consiglio sulla proposta di "Regolamento sui trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività"** entro la fine del semestre. Oltre alla proposta che **estende le prescrizioni in materia di tracciabilità alle cripto-attività** (ed è pertanto collegata alle proposte in materia di finanza digitale), **il pacchetto comprende**: una proposta di Regolamento relativo alla **prevenzione dell'uso del sistema finanziario** a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (**COM(2021)420**); una proposta di direttiva che

stabilisce i **meccanismi che gli Stati membri dovrebbero istituire** per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 ([COM\(2021\)423](#)) e una **proposta di regolamento** ([COM\(2021\)421](#)) che istituisce **un'autorità antiriciclaggio a livello dell'UE** (AMLA).

Continuano inoltre i lavori in sede di Consiglio sul **Pacchetto bancario 2021** (vedi *supra*) e sul **Pacchetto normativo sulla disciplina prudenziale nel settore assicurativo** (per ulteriori approfondimenti si fa rinvio alla [Nota n. 90](#) sull'ECOFIN del 5 ottobre 2021).

Il 21 dicembre 2021 gli ambasciatori presso l'UE hanno approvato un mandato negoziale del Consiglio per la **modifica del quadro unionale di risoluzione delle banche**. Sulla **proposta sulla catena partecipativa** (cosiddetta "*daisy chain*") dovrebbe pertanto essere avviato il trilatero a breve.

Si segnala infine, che un significativo dibattito ha riguardato l'**atto delegato complementare al Regolamento Tassonomia** ([2020/852](#)), che stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento: lo scorso 31 dicembre la Commissione ha inviato una bozza di atto delegato agli Stati Membri, alla Piattaforma per la finanza sostenibile e alle Commissioni del Parlamento Europeo rilevanti, per ricevere commenti entro il 21 gennaio.

Il successivo 2 febbraio 2022 la Commissione ha presentato l'**atto delegato complementare "Clima" della tassonomia**, che **include, a determinate condizioni**, alcune attività del settore del **gas** e del **nucleare** nell'elenco delle **attività economiche** coperte dalla **tassonomia** dell'UE.

Il **Parlamento europeo e il Consiglio disporranno di quattro mesi per esaminare il documento** e, se lo ritengono necessario, sollevare **obiezioni**. Entrambe le istituzioni possono inoltre chiedere di prolungare di due mesi il periodo di controllo. Una volta terminato il periodo di controllo e se nessuno dei colegislatori solleva obiezioni, l'atto delegato complementare entrerà in vigore e si applicherà a partire dal 1° gennaio 2023.

Unione dei mercati dei capitali

La Commissione, con l'obiettivo di rilanciare l'integrazione dei mercati finanziari europei, ha presentato nel settembre del 2020 una **Comunicazione su un nuovo piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali** (*Capital Markets Union - CMU*).

L'obiettivo finale del Piano è quello di far convergere i mercati nazionali dei capitali in un vero mercato unico a livello UE. Il piano d'azione si basa inoltre sulla convinzione che **attraverso mercati dei capitali realmente integrati** su base europea sia possibile **garantire il necessario supporto a una ripresa economica che sia "verde", "digitale", "inclusiva" e "resiliente"**, **facilitare l'accesso ai finanziamenti** da parte delle imprese dell'UE, in particolare le piccole e medie imprese (**PMI**) e incentivare il **risparmio** e l'**investimento a lungo termine**.

La Commissione ha adottato il **primo piano di azione** per la CMU nel 2015. Nonostante i progressi registrati in alcuni ambiti, la revisione alla quale è stato sottoposto il piano nel 2017 ha evidenziato che permangono diversi ostacoli alla fluida circolazione dei capitali all'interno dell'UE. Nel novembre del 2019 la Commissione ha riunito 28 dirigenti del settore, esperti, rappresentanti dei consumatori e studiosi nel contesto di un **forum di alto livello**. Nel giugno del 2020 tale **forum** ha pubblicato la propria **relazione finale** contenente 17 raccomandazioni rivolte alla Commissione e agli Stati membri per far progredire la CMU. Un invito a fornire un riscontro su tale relazione finale ha fornito alla Commissione i punti di vista di una più ampia gamma di parti interessate.

La Commissione ha tenuto conto di tali contributi nello sviluppare le **16 misure** che costituiscono il Piano d'azione:

1. **istituire una nuova piattaforma attiva a livello UE** (punto di accesso unico europeo) che **fornisca agli investitori informazioni finanziarie e in materia di sostenibilità** riguardanti le società;
2. **semplificare le norme relative alla quotazione** su mercati e istituire di un **fondo per**

- sostenere le PMI in sede di offerta pubblica iniziale (Initial public offering - IPO);**
3. riesaminare il quadro legislativo dei **fondi di investimento europei a lungo termine (European long-term investment funds - ELTIF)** per **incentivare il ricorso a tali organismi di investimento;**
 4. incentivare gli **investitori istituzionali** a effettuare **investimenti più a lungo termine**, eliminando gli ostacoli normativi che in tale ambito incontrano le imprese di assicurazione e prevedendo un trattamento prudenziale adeguato degli investimenti a lungo termine nel capitale delle PMI da parte delle banche;
 5. valutare l'opportunità di introdurre **l'obbligo per le banche di segnalare le PMI**, alle quali hanno negato la concessione di credito, **a finanziatori alternativi;**
 6. **rivedere il quadro normativo attuale in materia di cartolarizzazioni** per semplificare il ricorso a tali operazioni da parte delle banche con l'obiettivo di migliorare l'erogazione di credito;
 7. valutare lo sviluppo di un **quadro europeo delle competenze finanziarie** e la possibilità di introdurre **l'obbligo per gli Stati membri di promuovere misure di apprendimento a sostegno dell'educazione finanziaria**, in particolare in relazione all'investimento responsabile e a lungo termine;
 8. modificare il quadro giuridico esistente affinché gli **investitori** ricevano una quantità e qualità di **informazioni** coerenti con il loro grado di sofisticazione e una **consulenza di qualità**, equa e informazioni chiare e comparabili sui prodotti;
 9. sviluppare **quadri di valutazione delle pensioni;**
 10. proporre un sistema comune, normalizzato e applicabile in tutta l'UE per **l'esenzione dalla ritenuta fiscale alla fonte per gli investimenti transfrontalieri;**
 11. **conseguire un'armonizzazione minima o una maggiore convergenza in settori mirati del diritto fallimentare applicabile a soggetti non bancari** ed esaminare le possibilità per migliorare la comunicazione di dati al fine di consentire una valutazione regolare dell'efficacia dei **regimi nazionali di recupero dei crediti;**
 12. prendere in considerazione la possibilità di introdurre una **definizione UE di "azionista"** e di chiarire e armonizzare ulteriormente le norme che disciplinano l'interazione tra investitori, intermediari ed emittenti, valutando altresì possibili ostacoli nazionali all'uso di nuove tecnologie digitali in questo settore;
 13. migliorare l'erogazione di **servizi di regolamento** a livello transfrontaliero nell'UE;
 14. proporre l'istituzione di un **sistema consolidato di pubblicazione post-negoziazione efficace ed esaustivo** per gli strumenti di capitale e gli strumenti finanziari simili agli strumenti di capitale;
 15. rafforzare il quadro di **tutela e agevolazione degli investimenti** nell'UE;
 16. lavorare a favore di un **codice unico** migliorato per i mercati dei capitali valutando la necessità di un'**armonizzazione** ulteriore delle norme UE e monitorando i progressi compiuti in materia di **convergenza della vigilanza.**

Sulla base di tali proposte il Consiglio ha adottato all'inizio del 2021 le sue **Conclusioni** individuando le priorità da perseguire e offrendo un indirizzo politico sia per le iniziative legislative sia per quelle non legislative.

Sulla base di tali presupposti, il processo di costruzione dell'**Unione dei mercati di capitali** è stato recentemente rilanciato mediante la presentazione, nel novembre 2021, di un **pacchetto di misure** volte a migliorare la capacità delle imprese di raccogliere capitali in tutta l'UE e a garantire che i cittadini europei ottengano le migliori condizioni possibili per i loro risparmi e investimenti. Si tratta delle seguenti proposte legislative concernenti:

1. il **punto di accesso unico europeo (ESAP)**, che offrirà un punto unificato di accesso alle informazioni pubbliche relative agli aspetti finanziari e alla sostenibilità, oltre a informazioni sulle imprese e sui prodotti di investimento dell'UE;
2. la revisione del regolamento sui **fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF)**,

finalizzato a rendere questi ultimi più interessanti per gli investitori, rafforzandone il ruolo di fonte complementare di finanziamento;

3. la revisione della direttiva sui gestori di **fondi di investimento alternativi (AIFMD)** mediante l'armonizzazione delle norme relative ai fondi che concedono prestiti alle imprese;
4. la revisione del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) mediante l'introduzione di un **sistema consolidato di pubblicazione europeo** per facilitare l'accesso ai dati sulle negoziazioni da parte di tutti gli investitori.

Sanzioni comminate in relazione alla crisi ucraina



Il 23 e il 24 febbraio il Consiglio europeo ha concordato un **primo pacchetto di sanzioni**, in **risposta** all'avvio dell'intervento militare russo in Ucraina. Il 25 febbraio 2022 i ministri economici dell'UE hanno poi condiviso una **dichiarazione pubblica** con la Commissione europea e la Banca centrale europea (BCE) in cui hanno delineato la loro unità, il loro impegno a considerare tutte le possibili sanzioni, nonché la loro volontà di **rafforzare l'indipendenza economica dell'Europa**. Un ulteriore **secondo pacchetto** è stato adottato fra il 27 e il 28 febbraio. Il 2 marzo sono state decise nuove misure e i ministri economici europei hanno tenuto una **videoconferenza informale** interamente dedicata alla discussione delle sanzioni. Il successivo 15 marzo è stato approvato il "**quarto pacchetto**" di misure. Secondo quanto dichiarato dalla Presidenza Francese all'ECOFIN del 15 marzo l'impatto delle sanzioni sull'economia russa sarebbe considerevole, in particolare con riferimento **all'organizzazione del sistema finanziario e all'attività della Banca centrale russa**.

In sintesi, a seguito dello scoppio delle ostilità l'Unione europea ha adottato le seguenti misure:

1. restrizioni alle relazioni economiche con regioni non controllate dal Governo ucraino (23 febbraio);
2. l'impegno diplomatico teso alla condanna e all'isolamento della Russia sul piano internazionale (27 febbraio);
3. sanzioni mirate nei confronti di 351 membri della Duma di Stato russa, di 146 membri del Consiglio della Federazione russa e di altre persone fisiche e giuridiche (in totale 877 persone e 62 entità), russi e bielorusi, oggetto, tra l'altro, di restrizioni di viaggio, **congelamento dei beni e divieto di mettere a disposizione fondi o altre risorse economiche**; rileva, in particolare, il congelamento dei beni del Presidente russo Putin e del Ministro degli affari esteri Lavrov (23, 25 e 28 febbraio, 9 e 15 marzo);
4. un pacchetto di sostegno da 1 miliardo di euro per finanziare l'invio di attrezzature e forniture alle forze armate ucraine (28 febbraio e 23 marzo);
5. il divieto di sorvolo dello spazio aereo dell'UE e di accesso agli aeroporti dell'UE da parte di vettori russi (28 febbraio);
6. il **divieto di effettuare operazioni con la Banca centrale russa** (28 febbraio);
7. il **divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia**, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia (2 marzo);
8. il **divieto di investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti futuri cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti** (2 marzo);
9. **l'esclusione di sette banche russe dal sistema Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - SWIFT**: Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB) e VTB Bank (2 marzo). SWIFT è un fornitore di servizi, con sede legale in Belgio, che svolge un ruolo centrale per la standardizzazione delle transazioni finanziarie a livello mondiale. L'obiettivo principale di SWIFT è quello di facilitare lo scambio di pagamenti e messaggi tra le diverse istituzioni finanziarie di tutto il mondo. I messaggi SWIFT inviati dai partecipanti contengono unicamente le istruzioni necessarie per il trasferimento dei fondi, mentre lo scambio vero e proprio (*settlement*) avviene mediante un sistema di pagamento (come ad esempio il

- sistema di pagamenti europeo TARGET2) oppure attraverso le relazioni con le banche corrispondenti;
10. restrizioni sui servizi media, con la sospensione delle attività di radiodiffusione nell'UE degli organi di informazione pubblici russi "*Sputnik*" e "*Russia today*" (2 marzo);
 11. l'adozione di un regime di protezione temporanea per chi fugge dalla guerra in Ucraina (4, 14 e 16 marzo);
 12. **estensione alla Bielorussia delle misure relative al sistema dei pagamenti e finanziario già adottate nei confronti della Russia** (4 marzo);
 13. il "quarto pacchetto" (15 marzo), con il quale è stato deciso di: vietare tutte le operazioni con determinate imprese statali, **vietare la prestazione di servizi di *rating* del credito**, come anche la fornitura dell'accesso a qualsiasi servizio in abbonamento in relazione ad attività di *rating* del credito, a qualsiasi persona o entità russa; ampliare l'elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia; **vietare nuovi investimenti nel settore dell'energia della Russia** nonché introdurre ampie restrizioni sulle esportazioni di apparecchiature, tecnologie e servizi per l'industria dell'energia; introdurre ulteriori restrizioni commerciali per quanto riguarda i prodotti siderurgici e i beni di lusso.

Senato: n. 168
Camera: n. 44
30 marzo 2022

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Ufficio Rapporti con l'Unione europea	cdreue@camera.it - 066760-2145	 CD_europa

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AU044